



Prot. n. 62680

Roma, li 21 MAR. 2013

SCARICATO

Al Comune di VACONE  
Via di Pago, 23  
02040 – Vacone (RI)

Oggetto: parere in merito alla possibilità di approvare un piano di utilizzazione aziendale (PUA) in zone agricole ricadenti su Comuni diversi

Il Comune di Vacone ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto specificato in oggetto.

In merito, si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa direzione non entrano nel merito dell'applicazione in concreto della normativa urbanistico-edilizia e della ammissibilità di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dai Comuni sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati dai Comuni.

Questa direzione regionale ha avuto modo di precisare in precedenti pareri, consultabili sul sito regionale, che, ai sensi dell'art. 57 della l.r. 22 dicembre 1999, n. 38, **un Comune non può approvare un PUA che interessa aree ricadenti in Comuni diversi, siano esse confinanti, contigue o distanti tra loro.** In sintesi, i motivi ostativi riguardano la mancata previsione normativa (l'art. 57 della l.r. 38/99 non prevede tale ipotesi), la competenza (quale Comune dovrebbe approvare il PUA?), gli effetti (la decisione di un Comune modificherebbe l'assetto del territorio di un altro Comune), la natura derogatoria del PUA (che impone una lettura restrittiva della norma con divieto di interpretazione analogica o estensiva), la differenza di disciplina urbanistica che ostacolerebbe l'applicazione uniforme dell'istituto (estensione del lotto minimo, dimensioni dell'unità aziendale minima, indici edificatori diversi nei Comuni interessati) (cfr. pareri a Comune di Aquino 19 gennaio 2009, n. 178857; Fumone, 24 novembre 2008, n. 142469).

GDP

Se a tali problematiche si aggiunge la mancanza di un limite territoriale di applicazione dell'istituto (a quanti Comuni potrebbe applicarsi contemporaneamente il PUA? E quanto distanti possono essere distanti tra loro le aree interessate?), appare chiaro che il legislatore regionale abbia inteso rapportare la portata della deroga alla dimensione comunale, a prescindere dalla reale possibilità che un'azienda agricola estenda la sua attività su aree ricadenti in Comuni diversi.

**Resta ovviamente salva la possibilità per l'azienda che si estende su più Comuni di presentare un PUA riferendo i risultati aziendali alla sola porzione di aree ricadenti in un unico Comune, qualora tale ipotesi sia configurabile sotto il profilo agronomico e sempre che sussistano i requisiti di legge.**


Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:

[http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri)

Il dirigente  
(dr.ssa Marina Ajello)



Il direttore  
(arch. Demetrio Garini)



Il responsabile del procedimento  
dr. Gabriele Del Pinto

